

Allegato A

**RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER LA MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DEI
SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE
PER LE IMPRESE CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI
PRELIEVO**

Versione approvata con deliberazione 106/2021/R/EEL

Allegato A

INDICE

Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Principi generali.....	3
Articolo 3 Tempistiche di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo	3
Articolo 4 Obblighi di comunicazione al pubblico e all’Autorità in relazione all’avvio della fase massiva di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G..	4
Articolo 5 Riconoscimento dei costi di capitale per i sistemi di smart metering 2G4	
Articolo 6 Comunicazioni all’Autorità riguardo allo stato di avanzamento delle installazioni di sistemi di smart metering 2G e alla consuntivazione della spesa effettiva.....	6
Articolo 7 Penalità per ritardi rispetto agli obblighi di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di performance	6

Allegato A

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato A, si applicano le definizioni del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) e le definizioni dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

Articolo 2

Principi generali

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente Allegato A intendono favorire lo sviluppo economico ed efficiente del servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione per le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo, garantendo al medesimo tempo la semplificazione del quadro regolatorio rispetto a quello vigente per le imprese di maggiore dimensione.
- 2.2 Il riconoscimento della spesa di capitale relativa alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G presuppone il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei medesimi sistemi di *smart metering* 2G e delle tempistiche di messa a regime, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL.

Articolo 3

Tempistiche di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo

- 3.1 A partire dall'1 gennaio 2022 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL.
- 3.2 Le imprese distributrici che riscontrano problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati ne danno comunicazione all'Autorità entro il 31 luglio 2021, fornendo le relative evidenze con autocertificazione ai sensi di legge. Per tali imprese il termine di cui al comma precedente è fissato all'1 gennaio 2023, salvo diversa determinazione motivata del direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità.
- 3.3 Le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non sono soggette a vincoli sulla data di avvio della fase massiva di messa in servizio dei

Allegato A

sistemi di *smart metering* 2G, ad esclusione della comunicazione del semestre di avvio di cui al successivo comma 4.1.

- 3.4 Entro il 31 dicembre 2025 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo sono tenute alla messa in servizio, con funzionalità 2G, di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi in bassa tensione.

Articolo 4

Obblighi di comunicazione al pubblico e all'Autorità in relazione all'avvio della fase massiva di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G

- 4.1 Le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo comunicano all'Autorità il semestre di avvio e il semestre di conclusione previsti della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G con almeno sei mesi di anticipo rispetto al giorno iniziale del semestre di avvio. Le medesime imprese rendono disponibili le suddette informazioni sul proprio sito internet nella sezione in cui vengono resi disponibili i PDFM ai sensi del successivo comma 4.3.
- 4.2 L'Autorità pubblica sul proprio sito internet le informazioni fornite dalle imprese ai sensi del precedente comma 4.1.
- 4.3 Con l'avvio della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo sono soggette all'obbligo di pubblicare i piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) con i contenuti previsti dai commi 9.1 e 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e con modalità, frequenza e tempistiche previste dai commi 9.3 e 9.4 del medesimo Allegato.
- 4.4 Il primo PDFM viene pubblicato dall'impresa distributtrice nei propri uffici aperti al pubblico e sul proprio sito internet almeno 30 (trenta) giorni prima dall'inizio del periodo oggetto del PDFM.

Articolo 5

Riconoscimento dei costi di capitale per i sistemi di smart metering 2G

- 5.1 Per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, a partire dal 2022 il costo riconosciuto di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G è determinato sulla base del valore delle immobilizzazioni lorde come definito al successivo comma 5.2 e di una vita utile di tali immobilizzazioni pari a 15 anni.
- 5.2 Per ciascun anno il valore delle immobilizzazioni lorde di cui al precedente comma 5.1 è determinato sulla base del numero di misuratori 2G riconoscibili ai sensi del

Allegato A

successivo comma 5.3, valorizzati attraverso un costo unitario di riferimento per misuratore 2G messo in servizio.

- 5.3 Il numero di misuratori 2G riconoscibili in ciascun anno t è pari alla somma dei misuratori 2G di prima messa in servizio nell'anno t in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici, dei misuratori 2G di prima messa in servizio nell'anno t per nuovi punti e dei misuratori 2G messi in servizio nell'anno t in sostituzione di misuratori 2G già installati, questi ultimi entro un limite massimo pari all'1,2% del numero di misuratori 2G attivi al 31 dicembre dell'anno medesimo.
- 5.4 Il costo unitario di riferimento di cui al precedente comma 5.2 è fissato pari a 145 (centoquarantacinque) euro per ciascun misuratore 2G messo in servizio, espresso a prezzi 2021, ad eccezione delle imprese distributrici che abbiano evidenziato problemi di retrocompatibilità ai sensi del precedente comma 3.2, per le quali il costo unitario di riferimento è pari a 150 (centocinquanta) euro, espresso a prezzi 2021, per ciascun misuratore 2G messo in servizio.
- 5.5 Il costo unitario di riferimento di cui al precedente comma 5.2 è comprensivo dei costi di approvvigionamento e di installazione dei misuratori, dei costi relativi ai concentratori ed ai sistemi centrali e di tutti gli altri investimenti materiali ed immateriali relativi all'erogazione del servizio di misura.
- 5.6 I costi riconosciuti di capitale, come determinati ai sensi del presente Articolo 5, determinano il livello del capitale investito riconoscibile ai fini regolatori e concorrono alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui all'Articolo 37 del TIME.
- 5.7 La remunerazione e gli ammortamenti del capitale investito sono determinati secondo un piano di ammortamento a rate decrescenti.
- 5.8 Ai fini della comunicazione delle informazioni necessarie alla determinazione dei costi riconosciuti definiti ai sensi del presente Articolo 5 si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 30 e all'Articolo 32 del TIME.
- 5.9 I costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G ammessi a riconoscimento tariffario al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria.
- 5.10 Investimenti in misuratori 1G e in telegestione di prima generazione eventualmente effettuati a partire dall'anno 2022 non sono oggetto di riconoscimento tariffario, con esclusione delle imprese distributrici di cui al precedente comma 3.2 e nei limiti di quanto previsto dal medesimo comma.

Allegato A

Articolo 6

Comunicazioni all’Autorità riguardo allo stato di avanzamento delle installazioni di sistemi di smart metering 2G e alla consuntivazione della spesa effettiva

- 6.1 Le imprese distributrici, con frequenza annuale a partire dall’anno 2021, sono tenute a comunicare all’Autorità almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di misuratori 1G installati al 31 dicembre dell’anno $t-1$ su punti attivi;
 - b) il numero di misuratori 2G installati al 31 dicembre dell’anno $t-1$ su punti attivi;
 - c) il numero di misuratori elettromeccanici installati al 31 dicembre dell’anno $t-1$ su punti attivi.
- 6.2 Le imprese distributrici, con frequenza annuale, a partire dall’anno 2023, sono tenute a comunicare all’Autorità, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 6.1, almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero complessivo di misuratori 2G messi in servizio nell’anno $t-1$ (su punti attivi e non attivi), specificando:
 - a. il numero di misuratori 2G di prima messa in servizio;
 - b. il numero di misuratori 2G in sostituzione di altri misuratori 2G;
 - b) la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno oggetto della comunicazione, distinguendo almeno spese di capitale sostenute per misuratori, spese di capitale sostenute per concentratori e sistemi centrali, altre spese di capitale relative ai sistemi di *smart metering 2G*.
- 6.3 Le imprese distributrici che avviano la fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering 2G* entro il 31 dicembre 2021, nella propria comunicazione del 2023 forniscono separatamente le informazioni di cui al precedente comma 6.2 relative al periodo fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 7

Penalità per ritardi rispetto agli obblighi di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di performance

- 7.1 Nel caso di mancato raggiungimento al 31 dicembre 2025 del numero obbligatorio di misuratori 2G di cui al precedente comma 3.4, all’impresa distributtrice si applica una penalità pari a 13 euro/misuratore moltiplicata per il numero di misuratori 2G mancanti al raggiungimento dell’obbligo.

Allegato A

- 7.2 La verifica del raggiungimento del numero obbligatorio di misuratori 2G messi in servizio di cui al precedente comma 3.4 è effettuata dall’Autorità nell’anno 2026.
- 7.3 La penalità applicata ai sensi del precedente comma 7.1 è rimborsata, senza interessi, all’impresa distributrice:
- a) per un importo pari al 30% nel caso essa consegua il raggiungimento degli obblighi di messa in servizio entro il 31 dicembre 2026.
 - b) per un importo pari al 15% nel caso essa consegua il raggiungimento degli obblighi di messa in servizio entro il 31 dicembre 2027.
- 7.4 Le penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance*, relativi ai livelli di servizio L-1.01 o L-1.02 (24 ore) secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL, sono applicate a partire dalle prestazioni effettive registrate nel corso del 2027, mentre per gli anni precedenti è previsto solo il monitoraggio di cui al comma successivo.
- 7.5 A partire dall’anno successivo all’anno di avvio della fase massiva di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, l’impresa distributrice rende disponibili annualmente all’Autorità informazioni in merito alle prestazioni di cui al comma 20.3 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.
- 7.6 Alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo si applicano disposizioni relative alle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* analoghe a quelle di cui all’Articolo 18 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, con le seguenti specifiche quantificazioni:
- a) la penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* di cui al comma 18.7 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL è posta pari al prodotto di 0,029 euro per il numero di misuratori attivi al 31 dicembre dell’anno $t-1$, per ogni punto percentuale di mancato raggiungimento del livello obiettivo;
 - b) il tetto annuale delle penalità di cui al comma 18.9 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL è posto pari al prodotto di 3,625 euro per il numero di misuratori attivi al 31 dicembre dell’anno $t-1$;
 - c) il tetto cumulato pluriennale delle penalità di cui al comma 18.10 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL è posto pari al prodotto di 10,875 euro per il numero di misuratori attivi al 31 dicembre dell’anno $t-1$.